

LA TUTELA GIURIDICA DELL'INTERPRETE NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI

di Paolo Cappelli



La figura dell'interprete nei teatri operativi può avere una diversa collocazione giuridica a seconda della propria natura. Esistono, di conseguenza, problematiche anche molto diverse relative alla tutela giuridica di questi professionisti.

La notizia della morte di personale schierato nei teatri operativi ha sempre un forte impatto sull'opinione pubblica. Raramente, però, si coglie che alle unità militari schierate sul terreno è spesso associato un interprete, che ne condivide lo stesso destino.

Poco più di un anno fa, l'Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza (AIIC¹) ha voluto considerare la situazione degli interpreti nelle zone di conflitto e auspicato un miglior trattamento da parte dei datori di lavoro, spesso identificati nei governi e nelle rispettive forze armate.

Gli interpreti in zone di conflitto

In seguito alla fine del mondo bipolare sono emersi nuovi scenari operativi, che hanno visto i governi e le forze armate nazionali inserirsi in un contesto geopolitico nuovo, a spiccata connotazione interforze e multinazionale, all'interno di confini mai varcati prima. Le operazioni nei Balcani, prima, nel Golfo Persico e in Asia Centrale, poi, hanno eviden-



¹ L'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) riunisce oltre 170 interpreti di conferenza professionisti di grande esperienza, domiciliati in Italia. L'AIIC è l'unico interlocutore riconosciuto dalle Organizzazioni internazionali e le loro amministrazioni, ma si rivolge anche ad un mercato privato prevalentemente formato da aziende, istituzioni ed Enti pubblici e privati. Da oltre 50 anni è l'unica associazione di interpreti a livello mondiale che può contare complessivamente su più di 2800 professionisti, in oltre 90 paesi, in 257 città con una capacità di interpretazione da e verso 46 lingue straniere, su qualsiasi argomento, in qualsiasi località del mondo.

Interprete durante l'incontro tra il Capo di SMD Ammiraglio Binelli Mantelli e l'omologo libico Generale Abdulsalam Jadallah Alobeidi

ziato l'esigenza di interagire con le locali autorità, ma anche con la popolazione, una volta che le condizioni sul terreno lo avessero consentito. Viste le differenze culturali, ma anche e soprattutto linguistiche, il ricorso agli interpreti è stato una necessità, più che una scelta.

Tralasciando la questione della raccolta di informazioni ai fini operativi, la scelta è ricaduta, in una prima fase, su personale locale conoscitore tanto della propria lingua che della lingua dell'interlocutore straniero (prevalentemente l'inglese). Successivamente, alcuni governi hanno ritenuto di specializzare personale militare (o utilizzare personale civile individuato *ad hoc*) per questi scopi, o per esigenze di intelligence.

La dimensione del problema

Dal punto di vista prettamente statistico e con riferimento agli interpreti reclutati in loco, tra il 2003 e il 2008:

- 360 interpreti sono morti e più di 1200 sono rimasti feriti, considerando solo quelli a supporto delle forze armate USA in Iraq;
- gli interpreti iracheni e afgani sono spesso a rischio di aggressione da parte delle fazioni che si oppongono all'intervento militare straniero perché considerati traditori;
- molti interpreti non ricevono una compensazione adeguata per il proprio lavoro, in particolare in termini di protezione e negazione dello status di rifugiato alla cessazione del rapporto di lavoro (i diecimila dollari di compensazione che la famiglia riceve in caso di morte o invalidità permanente dell'interprete sono poca cosa se si considera che quasi tutte le famiglie sono monoreddito).

Della collocazione degli interpreti nell'ambito del Diritto Internazionale Umanitario

La definizione di una forma di tutela giuridica richiede che venga fatta, a priori, una importante e necessaria differenza. Di fatto, un interprete militare non è niente altro che un interprete con lo status di un militare e un grado (e non il contrario!), quindi non sembrerebbe esserci alcuna differenza tra questo e un interprete civile reclutato in loco. Di fatto, il diritto internazionale umanitario (DIU) tratta le due figure in maniera anche molto diversa.

In primo luogo, a fattore comune, le Convenzioni di Ginevra prevedono che l'attività di intermediazione linguistica debba essere condotta da soggetti competenti, onde garantire alle persone protette da questi Trattati un adeguato godimento delle tutele previste, così come per consentire di sviluppare attività di comune interesse per le collettività locali e – più in generale – per l'intera comunità internazionale. Si pensi, ad esempio, alle attività delle organizzazioni internazionali governative e non con compiti di assistenza alla popolazione civile o all'opera dei giornalisti operanti nelle aree di conflitto.



Interprete afghano con bersagliere

Il Professor Giulio Bartolini, Docente di Diritto Internazionale Umanitario presso l'Università di Siena e Ricercatore di Diritto Internazionale presso l'Università di Roma Tre, nota che “lo status giuridico dell'interprete è contraddistinto da scarsa autonomia giuridica e la tutela normativa accordata viene determinata per via deduttiva mediante comparazione con nozioni e categorie già esistenti”.

Le Nazioni Unite hanno preso coscienza del problema in forma generale, rilevando “*the frequency of acts of violence in many parts of the world against journalists, media professionals and associated personnel in armed conflict, in particular deliberate attacks in violation of international humanitarian law*”² (il riferimento alla figura dell'interprete deve ricavarsi in via implicita dal testo). Peraltro, sempre grazie al Prof. Bartolini, sappiamo che finora “nessuno studio dottrinale è stato rivolto a questo specifico tema (...) a differenza, ad esempio, della figura del giornalista” e che “nonostante la scarsa attenzione, tuttavia, gli interpreti non ricadono in un

² Risoluzione 1738 del 23 dicembre 2006.



Interprete in cabina

vuoto giuridico". In primo luogo, le norme di DIU riconoscono l'utilità della figura dell'interprete quale operatore "necessario" a garantire il rispetto dei meccanismi di garanzia giuridica. Tanto nella III che nella IV Convenzione di Ginevra si fa espresso riferimento alla tutela di prigionieri di guerra e dei civili attraverso il ricorso a un *qualified interpreter*. In secondo luogo, la presenza dell'interprete è prevista, nell'ambito delle stesse norme, per le attività di ausilio alla Potenza Protettrice incaricata di verificare il rispetto del DIU, anche se questa pratica viene sconsigliata per evitare un contatto "mediato" tra la citata Potenza e la realtà sotto protezione.

Dello stato giuridico dell'interprete nei conflitti in generale

Il primo aspetto da chiarire dal punto di vista giuridico riguarda lo status dell'interprete, il quale può essere, in alternativa:

- un combattente, ovvero un elemento che può essere legittimo oggetto della violenza bellica;
- un civile, ovvero un individuo da proteggere dagli effetti delle ostilità.

Ora, giuridicamente, nei conflitti armati internazionali si può facilmente associare la nozione di combattente a quello di membro delle forze armate partecipanti, il che porrebbe l'interprete civile nel secondo dei casi, permettendogli di godere di tutte le tutele previste per questa figura. L'ipotesi è corroborata dal fatto che, in linea di principio, l'interprete – ancor più

se opera a supporto di organizzazioni civili – non partecipa direttamente alle ostilità³.

Nel caso l'interprete appartenga alle forze armate di una delle fazioni in lotta (c.d. interprete militare), esso assume automaticamente la forma giuridica di "combattente", applicandosi ad esso tutti i pertinenti istituti giuridici.

Dello stato giuridico dell'interprete in caso di cattura

La III Convenzione di Ginevra prevede che la qualifica di prigioniero di guerra possa essere concessa a coloro – ancorché civili – che si trovano in prossimità delle linee nemiche per supportare uno Stato che partecipa a un conflitto. L'inclusione degli interpreti in tale concezione appare giuridicamente coerente, a condizione che il soggetto agisca su autorizzazione dello Stato che supporta. Tale status è riconosciuto mediante emissione di un documento d'identità per accompagnatore di forze armate, peraltro previsto nelle disposizioni della citata Convenzione.

Un'importante annotazione riguarda l'applicabilità di quanto citato nel presente paragrafo: le missioni che impegnano forze militari internazionali prevedono una fase iniziale di combattimenti propriamente detti che è generalmente breve e una serie di fasi successive dedicate alla ricostruzione di durata molto maggiore. In questo secondo periodo, non sussistendo una situazione di conflitto, viene a cessare l'applicabilità di molti degli istituti del DIU.

Dello stato giuridico dell'interprete nelle situazioni post-conflitto

Non potendo trovare applicazione, gli istituti del Diritto Internazionale Umanitario devono necessariamente essere sostituiti da altri istituti. In via preliminare, si può rilevare che, in caso di impiego presso organizzazioni internazionali dislocate in un teatro operativo, si potrebbe estendere all'interprete lo status proprio degli appartenenti alle citate organizzazioni, anche se la soluzione, in virtù del carattere della collaborazione, non è facilmente praticabile.

Altre forme di tutela sono in realtà possibili attraverso uno strumento chiamato SOFA (*Status of Force Agreement*), ovvero accordi che stabiliscono quale sia lo status giuridico del personale impiegato in una missione internazionale e garantiscono loro determinati privilegi e immunità. A titolo informativo e non esaustivo, possiamo dire che le caratteristiche generali di un

³ Va tuttavia precisato che, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi, l'interprete può non essere oggetto di tutela se legittimamente sospettato di svolgere una attività dannosa per la sicurezza dello Stato (si pensi all'attività di traduzione di documenti militari e comunicazioni intercettate al nemico).

SOFA prevedono la sottrazione delle attività connesse con l'espletamento del proprio incarico da quelle sottoposte alla giurisdizione locale:

- penale e civile, anche dopo che la missione è conclusa;
- tributaria, con riferimento a eventuali emolumenti percepiti.

Ciò ovviamente non postula un'immunità totale nei confronti del sistema giuridico del paese in cui la missione si svolge, ma intende solo garantire all'interprete un'immunità funzionale, limitatamente alle attività svolte nell'ambito delle proprie mansioni⁴.

Delle problematiche relative all'implementazione di una nuova politica

Allo stato attuale dei fatti, l'impiego degli interpreti sul campo, oltre alle questioni prettamente giuridiche sopra accennate, pone una serie di questioni irrisolte inerenti ai diversi aspetti della professione, segnatamente:

- le modalità d'impiego;
- l'identificazione della figura professionale (sono chiamati interpreti, traduttori, assistenti linguistici, ecc.) e come questa può influire sulla percezione da parte di chi li impiega;
- il livello di preparazione professionale;
- le difficoltà di alcuni interpreti, anche di quelli professionisti, di essere identificati come simpatizzanti della parte alla quale stavano fornendo il proprio servizio;
- la protezione loro garantita durante, ma soprattutto al termine del rapporto di lavoro;
- l'affidabilità, per l'impossibilità di controllare la qualità dell'interpretazione, affidabilità in termini di riservatezza delle informazioni.

L'AIIC si è mossa promuovendo una serie di seminari e iniziative sul tema, oltre a pubblicare diversi articoli sull'argomento. Non di meno, le organizzazioni internazionali hanno iniziato a prendere coscienza del problema e a riconoscerne l'ampiezza. Con la Dichiarazione n.442 del 29 aprile 2010, più di 40 firmatari appartenenti a tutti i gruppi politici dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa hanno riconosciuto che gli interpreti nelle zone di conflitto operano in prima linea, privi di adeguate protezioni giuridiche e fisiche, particolarmente dopo la conclusione dei conflitti, a causa delle inevitabili vendette trasversali e la difficoltà di presentare e vedere accolte le proprie domande di asilo – per l'assenza di uno status professionale riconosciuto – nei Paesi per i quali hanno prestato la propria opera.

⁴ Ad adiuvandum, va detto anche che le garanzie riconosciute dal SOFA non si estendono al personale interprete autoctono, ovvero della stessa nazionalità della Nazione Ospitante firmataria del SOFA.



Interprete militare nella conferenza stampa al termine dell'incontro tra il Ministro della Difesa italiano e il Segretario alla Difesa statunitense protempore nel 2013

Nell'ambito della stessa Dichiarazione, l'Assemblea Parlamentare ha chiesto agli Stati Membri di:

- fornire una migliore protezione agli interpreti durante e dopo i conflitti;
- assicurare una migliore protezione agli interpreti mediante l'applicazione dei pochi istituti e strumenti del Diritto Internazionale Umanitario ad essi applicabili;
- enfatizzare la neutralità e imparzialità degli interpreti, la cui sicurezza dovrebbe essere garantita nelle zone di conflitto come per il personale della Croce Rossa Internazionale.

CONCLUSIONI

Il collega Eduardo Kahane, nell'articolo dal titolo "*Interpreters in conflict zones: what are the real issues*", ha efficacemente riassunto le cause delle attuali problematiche come segue:

La figura dell'interprete in zone di conflitto è il frutto di un'opera ineludibile di improvvisazione in una società in guerra in cui sussiste l'esigenza di interfacce linguistico-culturali, esigenza che viene soddisfatta con le scarse risorse a disposizione. L'ingaggio della maggioranza di queste interfacce non ricade tra le responsabilità

del governo locale, ma segue le logiche di attori occidentali che perseguono i propri interessi, siano essi politici, commerciali, o umanitari.

In sintesi, l'impiego di personale locale è preferibile rispetto a quello di professionisti perché gli accordi omnicomprensivi concordati sul campo sono sicuramente meno onerosi di un salario adeguato, della garanzia statutaria di appropriate condizioni di lavoro, della corresponsione di indennità di rischio e di indennizzi in caso di morte o invalidità.

In questo senso, Kahane auspica ciò che definisce un “nuovo contratto sociale”, ovvero il riconoscimento, sociale prima ancora che politico, della professione di interprete, da ratificare nel quadro delle principali organizzazioni internazionali, tra cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la conseguente istituzione di criteri certi per la qualificazione e l'impiego e il riconoscimento di determinati diritti.

Sull'approccio scelto si può concordare o meno, ma non si può non considerare che una strategia come quella proposta potrà compiersi solamente nel lungo periodo, in quanto alla definizione di uno status sociale si per-



Alpino con interprete e capo villaggio



Bandiere europee

viene prima di tutto attraverso la formazione di interpreti, ovvero istituendo scuole e criteri normativi della professione, aspetto, questo, che ha tempi di implementazione oggi non quantificabili per i Paesi cui ci si riferisce. Ad ogni modo, non vanno sottovalutati il coinvolgimento del Consiglio d'Europa e la sua Dichiarazione di sostegno, che rappresentano due momenti importanti nel cammino volto alla definizione di uno status professionale per certi versi completamente nuovo, almeno nei Paesi in cui si sono sviluppati conflitti su scala regionale.

In conclusione, si può affermare che esiste una dimensione etica e legata ai diritti umani nel lavoro degli interpreti nelle zone di conflitto, nel riconoscimento e nel rispetto loro tributato e nelle condizioni di lavoro cui sono sottoposti. La Dichiarazione sopra richiamata è – di fatto – uno dei maggiori riconoscimenti a livello pubblico, non solo degli interpreti in zone di conflitto, ma della professione di interprete nel suo complesso e un ulteriore passo verso l'adozione di un simile provvedimento nel suo naturale novero, ovvero le Nazioni Unite.